



TRIBUNALE DI MASSA

Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 cpc

Nell'interesse della Sig.ra Anna Corsini, nata il 21.11.60 a Brescia, residente in Carrara Via Monteverde 25, C.F. CRSNNA60S61B157T, rappresentata e difesa in forza di procura in calce al presente atto dall'Avv.a Michela Poletti (PLTMHL72M50F023W; fax 0585813112; pec: avv.apolettimichela@legalmail.it) ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Massa, Viale Roma 20 presso e nello studio dell'Avv.a Poletti Michela

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura di Stato di Genova in Genova viale Brigate Partigiane 2; Ufficio XIV Ambito territoriale della provincia di Massa Carrara, in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura di Stato di Genova in Genova viale Brigate Partigiane 2;

PREMESSA

- la ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento delle materie Educazione Artistica (a025) e Disegno e Storia dell'Arte (A028) a seguito di superamento di concorso ordinario O.M. 23.3.90;
- la ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento della materia Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni, Disegno Tecnico (A016) nella sessione riservata O.M. 1/2001;
- dopo il conseguimento dell'abilitazione la docente è stata inserita fino al 2005/2006 nelle graduatorie ex permanenti della Provincia di Massa Carrara nelle classi di concorso A016, A025 e A028 (doc. 1);
- la prof.ssa Corsini, in possesso dell'abilitazione prevista, era collocata nella graduatoria ad

esaurimento 2005/2006 al quinto posto per l'insegnamento nella scuola secondaria di II grado nella provincia di Massa Carrara con 78 punti nella classe di concorso A016, al trentacinquesimo posto con 18,00 punti nella classe di concorso A028 per l'insegnamento nella scuola secondaria di I grado e al diciottesimo posto con 42,00 punti nella classe di concorso A025 per l'insegnamento nella scuola secondaria di II grado;

- la ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento della graduatoria 2007/2009 fuori termine, ed è stata pertanto esclusa dalla graduatoria con decreto del 16.7.07 (doc. 2);
- in data 11.5.09, entro il termine previsto per la presentazione della domanda di aggiornamento della graduatoria ad esaurimento 2009/2011, la ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento in detta graduatoria per le classi di concorso A016, A025 e A028 (doc. 3);
- con decreto prot. n. 4605 del 25.6.09 la ricorrente è stata esclusa per mancanza dei requisiti previsti dal DM 42/09 (doc. 4);
- la ricorrente non ha presentato domanda di aggiornamento della graduatoria ad esaurimento 2011/2013 per la provincia di Massa Carrara;
- in data 5.5.14, entro il termine previsto per la presentazione della domanda di aggiornamento della graduatoria ad esaurimento 2014/2017 per la provincia di Massa Carrara, la ricorrente ha presentato domanda di reinserimento in detta graduatoria per le classi di concorso A016, A025, A028 (doc. 5);
- con decreto del 8.7.14 del Dirigente dell'Ufficio XIV Ambito territoriale della provincia di Massa Carrara la ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria ad esaurimento per "mancanza dei requisiti previsti dal DM 235/14" (doc. 6);
- l'art. 1 del DM 235/14 prevede che "a norma dell'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2044, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria" (doc. 10);

- in data 31.7.14 sono state pubblicate le graduatorie provvisorie provinciali ad esaurimento nelle quali non è presente la sig.ra Corsini (doc. 7);
- con decreto pubblicato in data 27.8.14 è stato reso noto l'elenco definitivo degli esclusi, nel quale compare la ricorrente (doc. 8);
- l'art. 1 del DM 235/14 è però illegittimo nella parte in cui non consente il reinserimento in graduatoria di docenti già inseriti e precedentemente esclusi, prevedendo un'esclusione definitiva che, come si dirà nella parte in diritto del presente ricorso, non si rinviene né nella L. 296/06, né nella L. 143/04, né nella L. 124/99;
- infatti è noto che l'accesso in ruolo del personale scolastico avviene a mezzo del sistema definito del "doppio canale", avendo luogo per il 50% dei posti annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50%, attingendo alle graduatorie ex permanenti (art. 399 d.lgs 297/94 come modificato dall'art. 1 comma 1 della L. 124/99);
- nel momento in cui la ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria, nella classe di concorso A016 aveva un punteggio pari a 78 punti, nella A025 aveva 42 punti, nella A028 aveva 18 punti;
- in caso di condanna del MIUR al reinserimento della ricorrente con il punteggio maturato all'atto della cancellazione, la stessa verrebbe collocata al terzo e ultimo posto nella classe di concorso A016, senza controinteressati;
- in caso di condanna del MIUR al reinserimento della ricorrente con il punteggio maturato all'atto della cancellazione, la stessa verrebbe collocata al decimo posto nella classe di concorso A025, andando a precedere gli aspiranti Della Pina Gaia, Sara Ceccarelli, Serena Dell'Amico, Barbara Borghini, Serena Chioni, Gino Pelliccia, Claudia Passavanti, Pierluigi Drovandi, Sandra Radicchi, Sergio Vanello, Sara Pierotti, Rosaria Barbara Bonanno, Thomas Perfigli, Luisella Sardella, Fabiola Baldi, Arianna Cattani, Vito Carlo Matarese, Stefano Graziano, Giulia D'Errico, Maria Gasparotti, controinteressati;
- in caso di condanna del MIUR al reinserimento della ricorrente con il punteggio maturato

all'atto della cancellazione, la stessa verrebbe collocata al ventottesimo posto nella classe di concorso A028, andando a precedere gli aspiranti Sergio Vanello, Bondielli Beatrice, Calvanese Floriane, Fabiola Baldi, controinteressati;

- dal conseguimento della laurea in architettura ad oggi la ricorrente ha prestato i servizi di cui al documento 9) prodotto.

DIRITTO

A) Sull'illegittimità dell'esclusione.

E' evidente che la previsione contenuta nell'art. 1 del DM 235/14 contrasta e viola i disposti normativi di rango superiore di cui alle leggi 124/99, 143/04, 296/06.

Ma andiamo per ordine.

L'art. 1 comma 6 della Legge 124/99 ha sostituito l'art. 401 del TU (D.lgs 297/94) trasformando le graduatorie per soli titoli in graduatorie permanenti da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399 comma 1 del D.lgs 297/94 nonché per le assunzioni a tempo determinato (cd. Supplenze annuali e fino al termine delle attività didattica).

Il comma 2 dell'art. 401 stabilisce che le graduatorie permanenti sono periodicamente aggiornate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso e stabilisce che, contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti, è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente".

La decadenza dalla graduatoria è prevista solo in caso di rinuncia alla nomina in ruolo.

L'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 ha poi disposto che "dall'anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. **A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è**

consentito il reinserimento nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”.

Il comma 4 del medesimo articolo 1 prevede inoltre che gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti siano effettuati con cadenza biennale.

Quando la norma fa riferimento alla “cancellazione dalla graduatoria per gli anni successivi”, con “anni successivi” intende quindi gli anni di vigenza della graduatoria. Altrimenti non si spiegherebbe il fatto che la stessa norma prevede che “a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”. Detta previsione non è stata modificata o abrogata da leggi successive.

La legge 296/06 (legge finanziaria 2007) è nuovamente intervenuta nella materia stabilendo all'art. 1 comma 605 lett. c) che le graduatorie permanenti di cui alla legge 143/04 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

Il DDG 16.3.07, richiamato anche nel DM 44/11, successivo alla legge 296/07, all'art. 1 commi 2 e 3 stabiliva che “a norma dell'art. 1 comma 1-bis della legge 143/04, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 (n.d.r., graduatorie ad esaurimento) avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”. Già nel DDG del 2007 veniva quindi aggiunto un termine, “definitiva”, alla sanzione della cancellazione dalla graduatoria in caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto. La parola “definitiva” però non si rinviene nella legge 143/04 né nella 296/06.

Il comma 3 dell'art. 1 del DDG del 2007 introduceva però la possibilità del reinserimento nella graduatoria **“di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria”**. L'espressione “cancellazione definitiva” non poteva quindi che riferirsi alla graduatoria da aggiornare, e cioè a

quella relativa al biennio 2007-2009.

L'interpretazione della legge sopra fornita e, almeno fino al 2007, confermata anche dai decreti ministeriali, è l'unica possibile. Diversamente non si comprenderebbe il significato della previsione, ancora oggi vigente, contenuta nell'ultimo periodo del comma 1-bis della L. 143/04, e cioè "a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

Di tale opinione sono pure il Tribunale di Cagliari, il Tribunale di Firenze, il Tribunale di Massa, il Tribunale di Cosenza e il Tribunale di Foggia, che recentemente hanno accolto ricorsi proposti da precari esclusi dalla GAE per non aver presentato la domanda tempestivamente (Trib. Cagliari del 27.7.12; Tribunale di Firenze del 7.12.11; Tribunale di Massa del 10.7.12; Trib. Cosenza del 19.7.12; Trib. Foggia del 10.11.12; Tribunale di Massa n. 31/14; Tribunale di Pistoia 24.3.14).

In particolare, il Tribunale di Massa ha precisato nella propria ordinanza del 10.7.12 che la L. 296/06, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, **"nulla ha innovato in tema di reinserimento"**, tanto è vero che il DDG del 16.3.07, **successivo alla legge 296/06**, al comma 3 dell'art. 1 consente "il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. La mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la definitiva cancellazione dalla graduatoria stessa". "Quindi", continua l'ordinanza della dott.ssa Agostini, **"anche secondo il ddg, la cancellazione in prima battuta non è effettivamente definitiva: lo diventa all'avverarsi di una condizione negativa e cioè in caso di mancata presentazione della domanda di reinserimento. A questo punto deve evidenziarsi come il mutamento di rotta introdotto dai precitati DM 2009 e 2011 non è giustificato da alcuna novità legislativa. Non resta quindi che concludere che le decadenze possono essere previste soltanto dalla legge, in via espressa; che tale possibilità non è consentita alla normativa secondaria; che un**

effetto decadenziale non può essere individuato ex novo nemmeno in sede interpretativa; che in ultima sede, inoltre, occorre leggere in modo coordinato (e non parcellizzato) le norme, in modo che abbiano un senso, piuttosto che in modo da abrogare la portata di alcune disposizioni. Ne consegue l'illegittimità dei precitati DM".

Il Tribunale di Massa, con sentenza 31/14, ha confermato l'interpretazione sopra esposta affermando che "la mancata presentazione della domanda di aggiornamento della graduatoria ad esaurimento, nel termine fissato con apposito decreto, da parte dell'interessato comporta effettivamente la cancellazione dalla graduatoria per gli anni successivi" ma all'interessato è comunque consentito, previa presentazione di domanda, "il reinserimento nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

Il Consiglio di Stato ha poi definitivamente sancito l'illegittimità della cancellazione definitiva dalle graduatorie ad esaurimento con la sentenza n. 3658 del 14.7.2014, affermando che "non è conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere del docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà".

L'esclusione della ricorrente è pertanto del tutto illegittima, posto che lo stesso ddg del 2007 prevedeva la possibilità del reinserimento.

Solo in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie 2009/2011 muta quindi l'atteggiamento ministeriale nei confronti degli esclusi dalle graduatorie.

Il DM 8.4.09 n. 42 prevedeva infatti al comma 2 che "a norma dell'art. 1 comma 1 bis della legge 143/04, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 (n.d.r., graduatorie ad esaurimento) avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 11. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria". Ancora una volta viene utilizzato il termine "cancellazione definitiva" ma, a differenza di quanto previsto nel DDG del 2007, scompare il disposto del 3° comma in forza del

quale era possibile il reinserimento. E ciò avviene senza che una legge abbia abrogato o modificato il comma 1 bis della L. 143 del 2004.

Il DM n. 44 del 12.5.11, emanato in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie 2011/2013 (oggi 2014, a seguito del DL, n. 70/11 che le ha rese triennali), ricalca il modello perseguito dal DM del 2009 e non consente il reinserimento in graduatoria di coloro che sono stati cancellati dalla graduatoria 2009/2011.

Tutto quanto sopra considerato, è evidente l'illegittimità dei DM n. 44/11, 42/09, 235/14, nonché del DDG 2007 se interpretato nel senso affermato dal decreto di esclusione della ricorrente, norme di rango secondario o di secondo livello, nella parte in cui contrastano con quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 bis della L. 143/04, non abrogato o modificato da leggi successive. Come è noto, il conflitto tra norme di gradi diversi si risolve nel senso che una norma successiva di grado inferiore non può modificare una norma precedente di grado superiore.

Dello stesso avviso è il TAR Roma Lazio del 30.6.10 che espressamente ha stabilito l'illegittimità dell'art. 1 d.m. 8.4.09 n. 42, nella parte in cui "ricollega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione definitiva dalla graduatoria". Il TAR ha infatti affermato che "la presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare". E ancora, si legge nella sentenza citata, "non si vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare la volontà che ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore) manifestazione di detta volontà" (conforme, tra le altre, a TAR Roma Lazio 30.8.10 n. 31949).

Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta procuratrice, nella veste di cui sopra

RICORRE

al Tribunale di Massa, Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione parti, voglia accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale di Massa, Giudice del Lavoro, accertata e dichiarata l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dalla graduatoria ad esaurimento per la provincia di Massa Carrara 2014/2017, ordinare al MIUR e all'Ufficio XIV Ambito territoriale della provincia di Massa Carrara, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, di reinserire la ricorrente nella graduatoria ad esaurimento 2014/2017 per l'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria nelle classi di concorso A016, A025 e A028 per la provincia di Massa Carrara con il punteggio maturato dalla data del suo primo inserimento all'attualità, o in subordine con il punteggio maturato alla data della cancellazione (78 punti nella classe A016, 18 punti nella classe A028, 42 punti nella classe A025). Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla ricorrente a causa dell'esclusione dalla predetta graduatoria, nella misura che risulterà all'esito dell'istruttoria o secondo equità. Con vittoria di competenze di causa".

In caso di contestazione dei servizi prestati dalla ricorrente, si chiede che il Giudice voglia ordinare al MIUR l'esibizione dei certificati di servizio e/o dei contratti a termine della ricorrente.

In caso di contestazione delle posizioni ricoperte nelle graduatorie permanenti, si chiede che il Giudice voglia ordinare al MIUR l'esibizione di dette graduatorie.

Si produce: 1) estratto graduatorie permanenti 2005/2006; 2) decreto di esclusione del 2007; 3) domanda inserimento GAE del 2009; 4) decreto esclusione 2009; 5) domanda inserimento GAE del 5.5.14; 6) decreto esclusione del 8.7.14; 7) estratto GAE 2014/2017; 8) elenco definitivo esclusi 2014; 9) curriculum; 10) DM 235/14; 11) DM 44 del 2011; 12) estratto DM 42/09; 13) estratto

DDG 16.3.07.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 1 bis DPR del 115/2002 si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che viene versato il contributo unificato pari ad Euro 259,00.

Massa, 27.8.14

Avv.a Michela Poletti

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto ANNA CORSINI nato a BRESCIA il 21/11/1960,
residente a CARRARA via MONTEVERDE 25 cod. fisc.
PRSNNAG0561B157T, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in
ogni sua fase e grado, compresa la eventuale fase di esecuzione, di opposizione a precetto, agli atti
esecutivi e/o all'esecuzione, l'avv.a Michela Poletti, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv.
MICHELA POLETTI in MASSA VIALE ROMAN° 20, e conferendo all'Avv.a Michela Poletti
tutte le più ampie facoltà delegabili per legge, ivi comprese quelle di farsi sostituire, nominare e
revocare altri procuratori, rinunciare agli atti e accettare rinunce, transigere e conciliare,
compromettere in arbitri, proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi ed estendere
loro il contraddittorio, svolgendo nei confronti dei medesimi domande anche autonome, riassumere
o proseguire il processo, fare opposizione, procedere esecutivamente, rilasciare quietanza e, in
genere, quant'altro possa occorrere per la piena esecuzione del mandato.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, del Dlgs n. 28/2010
della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui
agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Dichiaro di avere ricevuto l'informativa ex art. 13 Decreto legislativo 196/2003 e di essere
stato quindi edotto che i dati personali richiesti o raccolti verranno utilizzati ai soli fini
dell'assolvimento dell'incarico, prestando il consenso al loro trattamento da parte del su indicato
difensore, del personale di studio e di collaboratori anche esterni.

Prendo, infine, atto che i dati in questione verranno trattati con strumenti manuali,
informatici e telematici e con ogni altro mezzo necessario all'espletamento dell'incarico conferito
con il presente mandato.

Massa, 27/08/2014

E' firma autentica
Avv.a Michela Poletti





TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE LAVORO

N. RG 715/2014
Cron. 2689

IL GIUDICE
DR. AUGUSTO LAMA

Il Giudice del Lavoro dr. _____

-letto il ricorso che precede;

-visto l'art. 414 c.p.c.

fissa

per la discussione della causa l'udienza del 22.01.2014
ore 9.00 e 17.00 dinanzi a sé in questo Tribunale sito in Massa
Piazza De Gasperi n.1, disponendo che in essa compaiano
personalmente le parti e rendendo edotta parte convenuta che essa,
ha termine, per legge, fino a 10 giorni precedenti alla udienza di cui
sopra, per costituirsi in giudizio.

Massa, 10-09-2014

Il Giudice

Dott. IL GIUDICE
DR. AUGUSTO LAMA

Il funzionario giudiziario

TRIBUNALE DI MASSA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Depositato in Cancelleria il
Massa 10 SET. 2014
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Il funzionario giudiziario

pcc
11/9/14

VERBALE DI PRIMA UDIENZA

UDIENZA DEL 22/1/15

Avanti al Giudice del Lavoro Dr. A. Lama sono presenti:

il ricorrente personalmente Sig. ANNA CORSINI non presente
assistito dall'Avv. & Michela Poetti

il convenuto Sig. MIUR - Ufficio XIV Ambito
territoriale provincia Massa Carrara
assistito dall'Avv. Francesca Fieni

Il procuratore della parte lavorativa
come in atti - L'Avv. Fieni produce
ordinanza del Tribunale di Pisa del
23/12/14 e chiede che il ricorso introdotto
venisse notificato ai controinteressati
L'Avv. Poetti chiede che il giudice
disponga la pubblicazione del
ricorso e del presente verbale di
udienza sul sito istituzionale
dell'Ufficio XIV della provincia di
Massa Carrara

Il giudice

dato atto dispone che il ricorso
introdotto e il presente verbale
di udienza vengono pubblicati
sul sito istituzionale dell'Ufficio

XIV Ambito Territoriale della Provincia di
Massa Carrara e dispone che detta pubblica-
zione avvenga entro le 31/4/15; fissa
l'udienza del 30/4/15 ore 9⁰⁰ per
comparsa delle parti concedendo
termine fino a dieci giorni prima
dell'udienza sindacata per la
costituzione degli eventuali controinte-
ressati. Impedirei i diritti di prima udienza.

Il giudice

IL GIUDICE
DR. AUGUSTO LAMA

TRIBUNALE DI MASSA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Massa N

22/1/15

IL CANCELLIERE

